

COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11	OGGETTO:	REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.
-------	----------	---

L'anno millenovecentonovantanove il giorno DODICI del mese di MARZO alle ore 19,30 in Decimoputzu nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: MUNZITTU ANTONINO. PAU CARMEN. PODDA FRANCO. SECCI ALBERTO. COLLU DONATELLA. MOCCI PAOLO. MOCCI DANIELA. MANCA EGLE. SABIUCCIU GIANFRANCO. PIRAS MARCO. MOCCI VINCENZO. SODDU PAOLO. MATTA GIOVANNA. PIRAS RENATA. CARIA ANTONIO. ENA WALTER.

Sono assenti i Sigg. Consiglieri: ENA GIAN PIERO.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Sergio Ghiani;

Il Sindaco Sig. Antonino Munzittu assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore Pau relaziona sull'argomento in oggetto, facendo presente che, in adeguamento alle nuove disposizioni legislative, è stato predisposto il regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Pau;
 Vista la bozza di Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
 Vista la legge 08.6.1990 n. 142;
 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142-90, dal Segretario Comunale;
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MUNZITTU

IL SEGRETARIO
GHIANI

Inviata al Co.Re.Co di Cagliari il 23.03.1999.

Pubblicata per 15 gg. consecutivi con inizio dal 23.03.1999.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Ghiani

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'INSTALLAZIONE
DI MEZZI PUBBLICITARI**

Approvato con deliberazione n° 11 adottata dal Consiglio Comunale in seduta del 12.03.1999

PREMESSA

L'art. 62 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce ai Comuni la facoltà di sostituire l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie, che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa, di natura patrimoniale.

La facoltà di sostituire l'imposta comunale sulla pubblicità con l'applicazione di un canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, peraltro esercitabile dall'1.1.1999, sarà particolarmente gradito a quei Comuni che desiderano utilizzare un meccanismo più agile di regolamentazione delle proprie entrate, qual è il canone rispetto all'imposta comunale sulla pubblicità, adeguando il prelievo nei confronti del soggetto obbligato non più sulla base di tariffe prestabilite dalla legge ma avendo unicamente riguardo da un lato al beneficio economico che specificatamente deriva al soggetto obbligato per effetto del presupposto dell'obbligazione patrimoniale e dall'altro in considerazione del degrado ambientale arrecato dall'insediamento di detti mezzi pubblicitari.

In sostanza, mentre l'imposta comunale sulla pubblicità è rigidamente determinata in relazione ai seguenti elementi:

- classe del Comune, in base alla popolazione residente;
- categoria della località (solo i Comuni delle prime tre classi possono istituire una categoria speciale a maggiore imposizione ossia quei Comuni con popolazione da 30.000 abitanti in poi);
- la durata dell'esposizione del mezzo pubblicitario;
- le dimensioni del mezzo pubblicitario;
- la tipologia del mezzo pubblicitario,

il canone per l'installazione acconsente di stabilire:

- la liberalizzazione delle tariffe;
- la graduazione delle tariffe con riferimento a criteri individuali, peraltro liberi, che tengano conto in modo primario, come si è detto, del beneficio economico che deriva al soggetto obbligato per effetto del presupposto dell'obbligazione patrimoniale e del degrado ambientale determinato dal mezzo pubblicitario.

L'art. 62 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che si ricollega al potere regolamentare generale dei Comuni stabilito dall'art. 52 dello stesso decreto, mette in evidenza le caratteristiche e le finalità del presente canone che possono essere così riassunte:

- 1) facoltà di applicazione del canone in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- 2) permanenza, comunque, del diritto sulle pubbliche affissioni (si rammenta che tale servizio riveste carattere obbligatorio per i Comuni con popolazione residente superiore ai 3.000 abitanti, così come previsto dall'art. 18, secondo comma, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507);
- 3) individuazione della tipologia dei mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo o sull'ambiente;
- 4) le procedure per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione per l'esposizione dei mezzi pubblicitari;

- 5) modalità e termini di pagamento del canone;
- 6) determinazione della tariffa del canone con criteri di ragionevolezza e gradualità, tenuto conto della popolazione residente e dei flussi turistici e dell'impatto ambientale derivante dall'installazione dei mezzi pubblicitari;
- 7) equiparazione ai soli fini del pagamento del canone dei mezzi pubblicitari abusivi a quelli autorizzati;
- 8) pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie dal 100 al 200% per i mezzi pubblicitari non autorizzati;
- 9) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici;
- 10) facoltà di prevedere nel regolamento, con carattere di generalità divieti, limitazioni e agevolazioni;
- 11) rimozione dei mezzi pubblicitari non autorizzati o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone nonché l'immediata copertura della pubblicità con essi effettuata;
- 12) contestuale applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili di quelle stabilite dall'art. 24, secondo comma, DEL Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000), osservando comunque le procedure previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada).

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 1 - Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

1. La pubblicità esterna effettuata nel territorio del Comune è assoggettata, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, ad un canone a favore del Comune.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.
3. Il canone è alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità, riveste natura patrimoniale e trova riferimento negli articoli 52 e 62 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 2 - Tariffe

1. Le tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sono deliberate dal Comune contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Il termine di approvazione delle tariffe coincide con quello di approvazione del bilancio di previsione, così come previsto dall'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 3 - Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, le località del territorio del Comune sono suddivise in unica categoria:
 - categoria normale
2. Le tariffe del canone per i mezzi pubblicitari installati su beni privati sono ridotte in misura di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

Note:

- *La riduzione del canone, per i mezzi pubblicitari installati su beni privati, di "almeno" un terzo riveste carattere obbligatorio, così come previsto dall'art. 62, secondo comma, lettera f, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

ART. 4 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata agli atti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di pubblicità, si fa rinvio alle disposizioni di cui al successivo art. 5.

Note:

- *Anche se qualsiasi forma di pubblicità è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione amministrativa, l'applicazione del presente canone è effettuata anche nei confronti dei mezzi pubblicitari*

abusivi, fermo restando nei confronti di questi l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada o di quelle stabilite dall'art. 24, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, in aggiunta a quelle di carattere sanzionatorio-patrimoniale.

ART. 5 - Impianti pubblicitari. Tipologia

1. La Giunta comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi attenendosi ai seguenti criteri:

A. *Classificazione dei mezzi pubblicitari.*

I mezzi pubblicitari si classificano in:

1. *Mezzi pubblicitari di esercizio.*

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

2. *Mezzi pubblicitari non di esercizio*

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

B. *Criteri di specificazione.*

1. *Colore*

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida.

2. *Ubicazione e carattere delle insegne e simili*

L'insegna deve essere di massima installata nell'ambito attività alla quale si riferisce. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono, con ordinanza del Sindaco, venire rimosse.

3. *Dimensione e posizione delle insegne e simili*

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- a) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale;
- b) gli impianti installati nelle vie e piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a mt.2.50 dal piano stradale.
- c) La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2.50. Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della al-

tezza da terra di mt. 2.50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del cartello, compresi i supporti.

C. *Classificazione della cartellonistica stradale*

I cartelli e simili possono essere classificati:

- a. secondo la funzione:
 1. pubblicitari in genere;
 2. informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.
- b. secondo la collocazione:
 1. a parete;
 2. su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
 3. isolati, che possono essere mono o bifacciali.

D. *Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili*

I cartelli, posters, stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionamento alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano urbanistico comunale.

E. *Classificazione del territorio comunale*

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali;
 - b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
 - c) centro commerciale, direzionale e periferia.
2. Fino al momento dell'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni di tipologia.

ART. 6 - Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Presupposti del canone.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di Comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta al pagamento del canone.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si considerano messaggi pubblicitari anche quelli effettuati da enti non commerciali che reclamizzano un soggetto economico

(sponsor).

ART. 7 - Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari

1. Le domande per ottenere il rilascio del provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari devono essere inoltrate al Settore e devono essere corredate della seguente documentazione:
 - a) domanda su appositi moduli predisposti dal Settore stesso;
 - b) prospetto, nel caso in cui il mezzo pubblicitario debba essere infisso sulla facciata di un edificio (il prospetto deve essere di rilievo e non schematico e dotato delle misure principali);
 - c) disegno del mezzo pubblicitario (colorato con i colori corrispondenti a quelli reali e deve essere specificata la natura del materiale o dei materiali del mezzo pubblicitario);
 - d) planimetria (nel caso di mezzo pubblicitari da installare su aree pubbliche o private) nelle quali siano ben disegnati marciapiedi, scarpate, aiuole, banchine stradali, recinzioni, pali, semafori, lampioni, cartelli già esistenti, alberi, segnali stradali, ecc.
 - e) sezione, nel caso di cartelli, insegne sporgenti, insegne a bandiera, ecc...

Tutti i disegni devono essere firmati dai soggetti richiedenti; devono inoltre essere quotati e la scala non deve essere inferiore a 1:200, con eccezione dei bozzetti, quando l'oggetto sia molto grande.

ART. 8 - Soggetto obbligato

1. Soggetto, obbligato al pagamento del canone, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 9 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 13 e 14 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

ART. 10 - Dichiarazione

1. Il soggetto obbligato di cui all'art.8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Settore tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o al concessionario del servizio, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Settore tributi o al concessionario del servizio, nelle fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui ai successivi articoli 13, e , si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 11 - Pagamento del canone

1. Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli 13, commi 1 e 3, 14 e 15, commi 1 e 3 del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale; per le altre fattispecie il periodo del canone è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, in caso di gestione in forma diretta, o al concessionario del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto

in unica soluzione; il canone per la pubblicità annuale può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le disposizioni D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile
5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio sono tenuti a provvedere nel termine di novanta giorni.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 12 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al soggetto obbligato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto obbligato, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo del canone o del maggior canone accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti o dal funzionario di cui al successivo art. 21 in caso di gestione in forma diretta, o da un rappresentante del concessionario del servizio.

ART. 13 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli del presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

ART. 14 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in 1. genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 13, comma 1, del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al medesimo art. 13, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
 - a) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 15 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Comune.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella sopra indicata.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il cano-

ne per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 16 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 13, comma 1, del presente regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quello stabilito nella tariffa approvata dal Comune.

ART. 17 - Riduzioni del canone

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 18 - Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi

- purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 15 del presente regolamento;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 19 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi

1. Si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e gli interessi stabiliti dall'art. 24, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, come modificato dall'art. 12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e successive modificazioni.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano secondo le disposizioni generali stabilite dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
- 3.

ART. 20 - Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

1. Il Settore tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o il concessionario del servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, procedendo alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente art. 19.

ART. 21 - Funzionario responsabile del procedimento

1. Nel caso di gestione in forma diretta, il Sindaco designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo comma spettano al concessionario del servizio.

ART. 22 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone può essere effettuata in forma diretta dal Comune, o mediante l'adozione delle forme e dei modelli di affidamento di cui al 5° comma dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
2. Il concessionario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 23 - Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 dicembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi all'imposta abolita, riferiti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art.

10 del decreto legislativo indicato al comma 1.

ART. 24 - Entrata in vigore

1 - 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la successiva pubblicazione all'albo pretorio, a norma dello Statuto Comunale, e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 1999.

TARIFFE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Pubblicità permanente

TARIFFA ANNUA APPLICABILE PER LA PUBBLICITA' PERMANENTE

CATEGORIA NORMALE	SUPERFICIE	L./mq.
Mezzo pubblicitario non luminoso	da mq. 1 a mq. 5,50	16.000
	da mq. 5,50 a mq. 8,50	24.000
	oltre i mq. 8,50	32.000

CATEGORIA NORMALE	SUPERFICIE	L./mq.
Mezzo pubblicitario luminoso	da mq. 1 a mq. 5,50	32.000
	da mq. 5,50 a mq. 8,50	48.000
	oltre i mq. 8,50	64.000

Pubblicità temporanea

TARIFFA MENSILE APPLICABILE PER LA PUBBLICITA' TEMPORANEA MASSIMA DI 90 GIORNI

CATEGORIA NORMALE	SUPERFICIE	L./mq.
Mezzo pubblicitario non luminoso	da mq. 1 a mq. 5,50	1.600
	da mq. 5,50 a mq. 8,50	2.400
	oltre i mq. 8,50	3.200

CATEGORIA NORMALE	SUPERFICIE	L./mq.
Mezzo pubblicitario luminoso	da mq. 1 a mq. 5,50	3.200
	da mq. 5,50 a mq. 8,50	4.800
	oltre i mq. 8,50	6.400

Pubblicità con veicoli propri

Automezzi con portata superiore a 30 quintali	L. 144.000
Automezzi con portata inferiore a 30 quintali	L. 96.000
Rimorchi	L. 96.000
Altri veicoli non compresi nei due precedenti	L. 48.000

Pubblicità effettuata con veicoli (da un giorno a un anno)

interna	al mq.	L. 16.000.
esterna da mq. 1 a mq. 5,50	"	L. 16.000
esterna da mq. 5,50 a mq. 8,50	"	L. 24.000
esterna oltre mq. 8,50	"	L. 32.000

Pubblicità effettuata tramite pannelli luminosi e proiezioni per conto altrui

Tariffa annua al mq.	per categoria normale	L. 64.000
Tariffa mensile (massimo 90 giorni) al mq.	per categoria normale	L. 6.400

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni per conto proprio

Tariffa annua al mq.	L. 32.000
Tariffa mensile (massimo 90 giorni) al mq.	L. 3.200

Publicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezioni luminose

Tariffa giornaliera da 1 a 30 giorni	in categoria normale	L. 4.000
Tariffa giornaliera oltre i 30 giorni	in categoria normale	L. 2.000

Publicità effettuata con striscioni o simili trasversali a strade o piazze

Tariffa quindicinale per ogni mq.	in categoria normale	L. 16.000
-----------------------------------	----------------------	-----------

Publicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, ecc.

Tariffa giornaliera	L. 96.000
---------------------	-----------

Publicità effettuata con palloni frenati o simili

Tariffa giornaliera	L. 48.000
---------------------	-----------

Distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario

Tariffa giornaliera per persona

L. 4.000

Pubblicità fonica

Tariffa giornaliera per ogni punto di pubblicità

in categoria normale

L...12.000